

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Sezione Prima Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:

dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente

dott. Simone Iannone Giudice relatore

dott.ssa Jone Galasso Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. .../2021, avente ad oggetto: "Interdizione (COLLEGIO)", promossa da:

A.S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti..., presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliato giusto mandato in calce alla memoria di costituzione di ulteriore difensore del 05.07.2021;

nei confronti di

G.M. (C.F. (...)), rappresentata e difesa dalla curatela speciale, Avv...., giusta nomina resa con Provv. del 31 luglio 2021;

interdicenda;

nonché nei confronti di

S.A. (C.F. (...)) e S.A. (C.F. (...)), rappresentate e difese dall'Avv...., presso lo studio ultimo del quale sono elettivamente domiciliate, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione;

R.V. (C.F. (...)), R.S. (C.F.(...)) R.S. (C.F. (...)), P.A. (C.F. (...)) P.M. (C.F. (...)), rappresentati e difesi dall'Avv. ...e presso lo studio della quale elettivamente domiciliati, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione;

resistenti/parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo

nonché

U.P., M.G., D.M.L., C.G., D.G., R.M., M.G., A.G., A.G., F.D., A.D., S.D., R.G., G.D.G., E.D.G.,

parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo non costituiti

nonché

Il PM in sede, interventore ex lege

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente depositato in data 14/01/2021, parte istante ha chiesto pronunziarsi l'interdizione di G.M., in quanto affetta da grave patologia neuropsichica (deterioramento cognitivo di grado grave e di natura degenerativa con disturbi comportamentali, Malattia di Alzheimer) determinanti l'impossibilità di provvedere ai propri interessi e di necessità di cure e assistenza continue.

Il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti ex art. 713 c.p.c., nominando l'istruttore e fissando l'udienza di comparizione.

Espletato l'esame personale dell'interdicenda presso il proprio domicilio ed acquisita documentazione amministrativa e sanitaria, nonché il fascicolo di volontaria giurisdizione, recante n. di RVG 2065/2014 (procedura di amministrazione di sostegno già in corso nei confronti dell'odierna interdicenda) nominato il tutore provvisorio nella persona del DOTT. A.G.M., all'esito le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha riservato la causa alla decisione del Collegio, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.

In via preliminare, va dato atto della corretta instaurazione del contraddittorio processuale, all'uopo precisando come i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo non siano parti necessarie del giudizio di interdizione, ma meramente eventuali ove - come nel caso di specie - sia state evocate in giudizio.

Lo scopo degli incombenti di cui agli artt. 712 e ss. c.p.c. è quello di notiziare della pendenza della procedura di interdizione, cosicché i soggetti ivi indicati possano fornire informazioni utili ai fini dell'invocata pronuncia; nel caso di specie, è stata senz'altro data la più ampia conoscenza del procedimento de quo, non solo per la già persistente procedura di amministrazione di sostegno, ma anche per la costituzione, in tale giudizio, di alcuni dei parenti dell'interdicenda e comunque per la residuale notifica a quelli, invero, non costituitisi.

Ciò premesso, va, in via ulteriormente preliminare, precisato come oggetto del presente giudizio e della correlata pronuncia sia esclusivamente la statuizione sullo status/capacità di M.G., con coeva domanda di interdizione; tutte le ulteriori problematiche emerse in relazione al soggetto che avrebbe dovuto ricoprire l'incarico di Tutore (e le ragioni addotte a sostegno dalle parti) sono meramente accessorie e/o eventuali (ben potendosi anche non verificarsi) e l'esistenza e rilevanza giuridica di tali questioni è, peraltro, inscindibilmente collegata, a monte, con il petitum esclusivo del giudizio de quo: la domanda di interdizione, con gli effetti processuali costitutivi che ne derivano.

Inoltre, va altresì confermata l'ordinanza del Giudice Istruttore del 31.07.2021, nella parte (al netto, ovviamente, di quanto si dirà infra in ordine alla nomina del tutore provvisorio) relativa alle preliminari statuizioni in ordine alla contestata produzione documentale, su supporto durevole, da parte dell'Avv. ...e nell'interesse delle parti rappresentate.

A tale riguardo, al di là della formale acquisizione della documentazione - prima su supporto durevole e poi, previo disposto ritiro, per il tramite del formato telematico ammesso dalle specifiche tecniche del processo civile, come correttamente disposto dall'Istruttore - la stessa è senz'altro risultata, ex post, del tutto disancorata dai presupposti processuali della domanda di interdizione per come promossa, oltre che processualmente ininfluyente ai fini della richiesta pronuncia, cosicché va confermata l'acclarata - già dall'Istruttore - irrilevanza della documentazione de qua.

Sulla domanda di interdizione.

Tanto chiarito, come è noto, il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato.

Detto procedimento presenta delle peculiarità determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici e dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, che si rispecchiano nella posizione e nelle facoltà dei soggetti legittimati a presentare il ricorso.

Questi ultimi, infatti, esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 c.c.), e possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 718 c.p.c.).

Rendono particolare tale procedimento anche gli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419 c.c. ed art. 714 c.p.c.).

Al di là di tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, il procedimento per interdizione si configura come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità; esso, quindi, resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali di cui agli artt. 712 e ss., dalle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili (da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, 13 settembre 2013, n. 21013; Cass. Civ., Sez. I, 24 agosto 2005, n. 17256).

A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare fino a dove possibile la capacità di agire del tutelato.

A seguito della riforma del 2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a tutelare la persona cui è destinata.

La residualità dell'interdizione si evince anche dal nuovo tenore della rubrica e del testo dell'art. 414 c.c. che fa riferimento alle persone che possono essere interdette, nelle ipotesi in cui l'interdizione sia necessaria per assicurare ai soggetti con abituale infermità di mente adeguata protezione.

L'intervento statale, nella sfera intima e personale dell'adulto incapace, deve essere ridotto al minimo necessario e indispensabile, dovendo sempre essere preservata la dignità della persona, anche in presenza di patologie che incidono notevolmente sulla salute psichica dell'infermo.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, stilata a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della L. n. 18 del 2009, all'art. 12, chiaramente statuisce, che: "*Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica (...) siano scevre da ogni (...) influenza indebita, e che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona*".

Ebbene, il criterio di proporzionalità della misura è, dunque, il principio guida nella gestione dei mezzi di protezione degli adulti incapaci.

Ciò detto in premessa, nel caso in esame, la domanda di interdizione deve essere necessariamente accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.

Va infatti evidenziato che il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronuncia di interdizione è che la persona si trovi "in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi"; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (cfr. Trib. Perugia, 3 aprile 2007; Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11131).

Va peraltro aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, il nuovo testo della norma - rubricata con la dicitura "persone che possono essere interdette", in

luogo della precedente "persone che devono essere interdette" - prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia "necessario per assicurare la loro adeguata protezione". Ne deriva che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile "con la minore limitazione possibile della capacità di agire" (in argomento: Trib. Foggia, 18 giugno 2012, n. 838; Trib. Roma, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 10329; Trib. Roma, Sez. I, 18 novembre 2011, n. 22557; Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421).

Sul punto la Cassazione di recente ha precisato che l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962, nonché in sede di merito Trib. Milano Sez. IX, 03-11-2014).

Venendo al caso in esame, l'interdicenda, all'esame del Giudice istruttore, è apparsa del tutto incapace di orientarsi nel tempo e nello spazio, né è apparsa capace di rispondere alle domande poste, né, infine, è apparsa capace di sottoscrivere.

Nonostante le numerose sollecitazioni, non ha dato segni di capire le domande e ha assunto comportamenti inconsulti, deambulando senza motivo all'interno della propria abitazione, accompagnata dalla Sig.ra R.M., assistente dell'interdicenda.

L'esame personale del soggetto interdicendo, ex art. 419 c.c., costituisce il mezzo di prova più importante perché più rispondente allo scopo di cui alla procedura, pur avendo - nei limiti delle conoscenze medico-legali richieste al Giudice - solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo (Cass. Civ., Sez. I, 20 febbraio 1984, n. 1206); nondimeno, il Giudice deve tener conto di ogni materiale probatorio raccolto in corso di causa al fine di valutare con piena cognizione di causa e con esaustiva aderenza alla realtà la fattispecie sottoposta al suo esame (in termini, Trib. Perugia, 25 luglio 1989).

Promosso, infatti, il giudizio per l'interdizione, al Tribunale compete di valutare quale sia l'effettiva condizione della persona di cui si ipotizza l'impossibilità di provvedere ai propri interessi, sempre previo esame di questa, e di individuare poi lo strumento concreto di tutela più opportuno (in termini, App. Firenze, Sez. I, 28 settembre 2007, n. 343).

Alle risultanze dell'esame si aggiungono gli elementi rinvenibili dalla documentazione medica allegata nonché dal copioso carteggio del fascicolo di volontaria giurisdizione, relativo alla procedura di amministrazione di sostegno ivi aperta, in favore della G., su ricorso di A.S.: in particolare, va evidenziata la C.T.U. medica ivi disposta (DOTT. B.), dalla quale era, peraltro, già emerso uno stato di incapacità tale da giustificare la misura di protezione adottata, atteso come il Consulente, nel procedimento di volontaria giurisdizione, aveva individuato un "*disturbo neuro-*

cognitivo maggiore", tale pertanto, da non consentire alla beneficiaria di provvedere a se stessa senza l'aiuto di terze persone; la consulenza medico-legale depositata dal ricorrente (che trae analoghe conclusioni di quella disposta in sede di amministrazione di sostegno, avuto riguardo, naturalmente, al profilo della capacità di autodeterminarsi, descrivendo, peraltro, la patologia psichica come Alzheimer); dalla ulteriore documentazione medico-sanitaria che ha confermato le conclusioni peritali sopra indicate e, più in generale, lo stato riscontrato dall'Istruttore al momento dell'esame domiciliare.

Detto stato personale, oggi, non è più compatibile con la misura precedentemente adottata e necessità, pertanto, per una maggiore ed efficace tutela di M.G., dell'adozione della misura dell'interdizione; d'altronde, sia la Curatrice Speciale *ad processum* che, invero, tutte le parti hanno da sempre concordato per la misura prescelta, divergendo la loro posizione unicamente in relazione alla persona che avrebbe dovuto assumere l'ufficio di Tutore, si è detto questione del tutto accessoria all'oggetto principale del giudizio *de quo*.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano senza alcun dubbio i presupposti per la pronuncia di interdizione, quale unica misura concretamente efficace per la tutela del soggetto incapace, in ragione dell'assoluta impossibilità di instaurare da parte sua qualsivoglia modalità proficua di contatto ed approccio con il mondo esterno (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto 2007, n. 18322), soprattutto alla luce delle patologie particolarmente gravi emerse.

Nel caso di specie quindi, come insegna la giurisprudenza, l'infermità mentale richiesta dall'art. 414 c.c. va ritenuta sussistente, giacché risultano compromesse le facoltà intellettive superiori, con conseguente incapacità del soggetto di intendere e di volere, giacché la parte non appare in grado di manifestare la propria volontà in modo sufficientemente apprezzabile dagli altri in ragione delle proprie patologie, con conseguente incapacità assoluta di provvedere ai propri interessi (cfr. Trib. Modena, 9 settembre 2002).

Non risulta infatti più possibile tutelare il soggetto con una misura di protezione meno invasiva, dato che l'interdicenda non manifesta, neanche in via residua, alcuna capacità di intendere e di volere né all'attualità né in prospettiva futura ed anzi lo stato psichico della G. appare senz'altro aggravatosi nella forma del morbo di Alzheimer, come emerso dalla documentazione medica allegata, nonché dalle risultanze dell'esame dell'interdicenda che, all'esame del Giudice istruttore, è apparsa del tutto priva della capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio.

Sulla sostituzione del nominato Tutore provvisorio; in particolare, il potere di nomina.

Le criticità maggiori pertengono non alla dichiarazione di interdizione - in merito alla quale vi è sostanziale concordia sul punto da parte delle parti in causa - bensì alla scelta del soggetto sul quale dovrebbe ricadere la nomina "definitiva" (il virgolettato è d'obbligo, per le ragioni dappresso indicate) del tutore; ribadendo nuovamente come tale pronuncia sia meramente accessoria e necessitata dalla pronuncia principale, avente come *petitum* esclusivo la domanda di interdizione di M.G..

A tale fine, infatti, tra i partenti non vi è - ed invero non vi è mai stata - concordia sulla scelta di una persona di comune fiducia sulla quale far ricadere la nomina di tutore di M.G.; ciò, infatti, alla luce dell'elevato conflitto parentale generatosi, unitamente alle contrapposte istanze ampiamente documentate in atti (sino alle note conclusionali, al netto delle problematiche in ordine alla tempestività dell'allegazione dei fatti come ivi affermati), ha portato alla nomina dell'attuale tutore provvisorio DOTT. A.G.M..

Ciò premesso, occorre, preliminarmente, fare un po' di chiarezza sul potere di nomina del tutore provvisorio.

Detto potere - da esercitarsi sempre e solo nell'esclusivo interesse dell'interdicendo - è espressamente previsto in capo al Giudice Istruttore del procedimento di interdizione ex art. 717 c. I c.p.c.

Il potere di nomina, tuttavia, non è destinato a consolidarsi e, per l'effetto, ad assumere il crisma dell'immodificabilità; detta precisazione si manifesta viepiù necessaria, tenuto conto delle contrapposte istanze sul punto avanzate dalle parti in causa.

Infatti, il Tribunale in composizione collegiale con la dichiarazione di interdizione - presupposto indefettibile per la nomina del Tutore che, lo si ripete, è pronuncia meramente accessoria e di fatto "non definitiva" nei termini meglio precisati - provvederà alla nomina in via "definitiva" o, ove ritenuto, alla sua "sostituzione" (sulla quale si dirà infra).

Orbene, appare evidente come il potere del Giudice Istruttore cessa, laddove sia pronunciata la sentenza di interdizione che, appunto, oltre a rendere pronuncia costitutiva e definitiva sullo status dell'interdicendo, per l'effetto privandolo della capacità di agire, dispone, in via accessoria e residuale, in ordine alla sua tutela, all'uopo nominando il Tutore "definitivo"; detta "definitività", tuttavia, va letta alla luce della definitiva - questa sì considerata tale - pronuncia sulla domanda di interdizione, ma, differentemente da quest'ultima, è pur tuttavia sempre modificabile dall'attore processuale che subentra all'esito della resa pronuncia collegiale: il Giudice tutelare, appunto.

Sussiste, per l'effetto, un rapporto di genere a specie tra i poteri del Giudice Istruttore prima e del Tribunale collegiale dell'interdizione poi, con quelli, invece, espressamente previsti dalla disposizione di cui all'art. 384 c.c. (e, più in generale, degli artt. 343 e ss. c.c.), in capo al Giudice tutelare.

La specialità, infatti, è data dalla peculiare fattispecie della "rimozione" che, appunto, è riservata al Giudice tutelare (sul punto, si rinvia all'ordinanza resa dall'Istruttore il 31.07.2021), a fronte, invece, del potere generale di nomina che, invece, caratterizza - generalmente - l'operato del Giudice dell'interdizione prima e, comunque, del Giudice tutelare poi.

Al Giudice tutelare, infatti, è riservata, in via generale, il potere di nomina di un tutore al soggetto che risulti incapace e, appunto, ne risulti sprovvisto (è il caso dei minori).

Tuttavia, conclusosi il procedimento di interdizione, il G.T., prendendo atto della nomina come effettuata dal Tribunale collegiale (per ragioni afferenti all'incapacità di autodeterminarsi del soggetto interdetto), potrà senz'altro nominare altro soggetto, ma detto potere, in questa specifica ipotesi, residuerà unicamente all'esito delle rese statuizioni del Tribunale collegiale, che, invero, non potranno di certo vincolarlo, allorché, appunto, per motivi sopravvenuti alla pronuncia giudiziale collegiale si presentino nuove ragioni per la "revoca" o per la "rimozione" del nominato tutore

"definitivo"; in questo senso, pertanto, va letto ed interpretato il concetto di "definitività" sopra menzionato che, a ben vedere e nei fatti, "definitivo" non è.

Le cause di rimozione del Tutore

Fatta chiarezza sui profili di competenza e sui presupposti costitutivi afferenti alla nomina, passiamo, adesso, all'esame delle cause di sostituzione del tutore.

Le stesse, per l'effetto, consistono:

- nel potere di "revoca" ex art. 717 c. II c.p.c., riservato all'Istruttore prima ed al Collegio poi e, resa la sentenza di interdizione, al Giudice tutelare;

- nel potere di "rimozione" ex art. 384 c.c., di competenza speciale ed esclusiva del Giudice tutelare;

- nel residuale potere di "sostituzione", desumibile implicitamente dall'art. 717 c. II c.p.c. che, resa la sentenza di interdizione, è, del pari, residualmente riservato al Giudice tutelare.

Per quanto concernono i profili della "revoca" e della "rimozione", al fine di non appesantire la motivazione de qua, il Collegio ritiene di confermare - e per l'effetto integralmente richiamare per relationem - quanto sul punto chiarito dall'ordinanza resa dal Giudice istruttore e, in particolare, in ordine ai diversi presupposti, in fatto ed in diritto che ne giustificano l'applicazione.

Per quanto concerne, invece, l'istituto della "sostituzione", va rilevato come esso sia - anche - di competenza Collegiale (come, ovviamente, lo è la "revoca", ove la causa che la configura si verifichi al momento della rimessione della decisione al Collegio).

Detto, potere, invero, al pari del potere di "nomina", trova, in primo luogo, la sua giustificazione processuale nella possibilità del Collegio di risolvere le questioni che le parti, ai sensi dell'art. 178 c. I c.p.c. (norma costituente principio generale e, per l'effetto, applicabile anche allo speciale procedimento di interdizione di cui agli artt. 712 e ss. c.p.c.) gli rimettono in ordine alle ordinanze emanate, in corso di causa, dall'Istruttore; tale è, in fatti, il caso di specie, posto che da parte ricorrente sono state ribadite le doglianze come formulate in corso di causa nei confronti del provvedimento monocratico di nomina del Tutore.

Nel merito, invece, mentre la revoca opera allorché vengano meno i fatti costitutivi della domanda di interdizione (l'incapacità d'agire) e la rimozione per la sopravvenienza di comportamenti del tutore ascrivibili, tassativamente, a quelli puntualmente descritti dall'art. 384 c. I c.c., la sostituzione opera, invece, laddove vi siano motivi di grave opportunità che giustificano la mancata conferma del tutore nominato in corso di causa.

Va, peraltro, precisato come gli stessi motivi vengono ugualmente attenzionati dal Collegio - e ciò in ragione del superiore interesse dell'interdicendo - anche allorché le parti non formulino istanza alcuna di sostituzione, ben potendo il Tribunale procedere alla nomina di un tutore nella persona di

diverso soggetto - in corso di causa precedentemente nominato - laddove vi siano gravi ragioni di opportunità che la giustificano.

Va, poi, senz'altro chiarito come detti motivi di opportunità, peraltro, non involgono problematiche in ordine al merito delle contestazioni effettuate nei confronti del tutore e, invero, la sostituzione di cui trattasi non presuppone, in alcun modo, la valutazione e l'accertamento delle condotte qualificate come colpevoli da alcuni dei parenti più stretti dell'interdicendo; in definitiva, in questa sede non si valuta - e d'altronde non si potrebbe valutare - il corretto operato del tutore.

La valutazione di detti motivi di opportunità, inoltre, costituisce senz'altro un'attività giurisdizionale di tipo altamente discrezionale che, tuttavia, non sfocia mai nell'arbitrio decisorio, posto che ha come criterio guida - e fine ultimo - il superiore interesse dell'interdicendo alla tutela ed alla cura dei propri interessi personali e patrimoniali; l'opportunità, nel senso suindicato, è finalisticamente orientata a tale scopo.

Ciò detto e passando alla vicenda in oggetto, è ampiamente emerso - e documentato - dai fatti di causa come l'atavico ed esacerbato conflitto parentale - che ha caratterizzato la famiglia S. riguardo alle vicende di cui all'interdizione in oggetto - comporta, allo stato, la necessità - o meglio, l'opportunità, appunto - di confermare la nomina del tutore provvisorio nella persona del DOTT. A.G.M..

Infatti, presupposto imprescindibile perché possa essere individuata, quale Tutore, una persona che sia parente dell'interdicendo è l'assoluta concordia sul punto, atteso come il conflitto parentale in atto e, peraltro, sussistente sin dall'epoca dell'introduzione della procedura di volontaria giurisdizione, suggerisce - e per certi aspetti, impone - la scelta della figura del Tutore in persona estranea alla famiglia; diversamente, il Tutore, individuato nel familiare contestato, non potrebbe affatto operare serenamente e super partes, attesa, all'evidenza, la conflittualità che vivrebbe, giornalmente, con i parenti dell'interdicendo.

Pertanto, l'opportunità - o forse sarebbe meglio dire, la necessità - di rivolgersi a persone esterne alla famiglia di M.G. si ravvisa, ancora oggi, nel persistente forte contrasto familiare che contraddistingue la controversia in oggetto, fatto che impone, per l'effetto, di confermare la nomina del DOTT. A.G.M. quale Tutore dell'interdicenda, ciò, infine, tenuto conto anche della necessità di dover gestire, con competenza e professionalità, i rilevanti interessi patrimoniali facenti capo all'interdicenda; nuovamente ribadendo come, sul punto, il concetto di "definitività" va interpretato e chiarito alla luce di quanto, al riguardo, diffusamente sopra rilevato.

La presente sentenza va trasmessa a cura della Cancelleria, per i successivi adempimenti (art. 42 disp. att. c.c.), al Giudice Tutelare, il quale provvederà altresì alla nomina del Tutore, disponendo, altresì, la trasmissione del fascicolo di volontaria giurisdizione, recante n. di R.V.G. .../2014, precedentemente acquisito dall'Istruttore.

Ai sensi dell'art. 423 c.c., inoltre, va disposta la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.

Sulla natura della pronuncia giudiziale.

Va conclusivamente ricordato che sulle pronunce di interdizione e di inabilitazione si forma un giudicato sui generis, in quanto esse, siccome grandemente limitative della capacità di agire, costituiscono un'eccezione alla regola della pienezza dell'esercizio dei propri diritti da parte di ciascun individuo e devono necessariamente correlarsi ad un'infermità mentale che non soltanto sia abituale, ma soprattutto persistente nel tempo. Ne consegue che la pronuncia costitutiva che dichiara un soggetto interdetto o inabilitato è indissolubilmente correlata alla persistenza di tale infermità, tanto da essere qualificata come resa allo stato degli atti (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1770).

Le spese processuali possono essere senz'altro compensate, in ragione della natura della controversia, degli interessi sottesi ma, soprattutto, della convergenza delle parti in ordine al petitum esclusivo, ovvero la domanda di interdizione, misura protettiva richiesta, al netto delle divergenze emerse in ordine alla persona che avrebbe dovuto assumere l'Ufficio di Tutore che, stante la sua natura accessoria ed indissolubilmente legata alla domanda processuale principale, non concorre nella regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara la contumacia di U.P., M.G., D.M.L., C.G., D.G., R.M., M.G., A.G., A.G., F.D., A.D., S.D., R.G., G.D.G., E.D.G.;

pronuncia l'interdizione di G.M., nata a S.A. A. (N.) il (...);

nomina tutore dell'interdicenda il DOTT. M.A.G., nato il (...), (tel: (...); pec: ...@pec.it) con studio in A. (S.), alla Piazza A. n. 4;

ordina annotarsi la presente sentenza ex artt. 423 c.c., 88 del R.D. n. 1238 del 1939 e 49, lett. e), D.P.R. n. 396 del 2000 (Ordinamento dello Stato Civile) e successive modificazioni ed integrazioni;

ordina, a cura della Cancelleria, trasmettersi copia della sentenza al Giudice Tutelare, in uno alla trasmissione del fascicolo recante n. di R.V.G. .../2014;

Compensa le spese processuali.

Ex art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196 del 2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la Protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.

Conclusione

Così deciso in Nocera Inferiore, camera di consiglio del 19 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria 1 giugno 2022.